

UNIONE TERRE DI PIANURA

(Provincia di BOLOGNA)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE DI PIANURA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE (ART.7 COMMA 3 LR 21/2012, SUCC. MODIF, LR 24/2003, SUCC. MODIF, DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, LETT. D) DA PARTE DEI COMUNI DI BUDRIO, GRANAROLO DELL'EMILIA E CASTENASO

Rep. n. 47

Il giorno 18 del mese di marzo dell'anno 2016, nella Sede dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, con la presente convenzione

TRA

l'**Unione dei Comuni Terre di Pianura**, costituita con atto Rep. N. 6563 del 28.01.2010 rappresentata dal Presidente pro-tempore **Sig. Andrea Bottazzi**, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 18/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

- Giulio Pierini, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BUDRIO**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 17/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Stefano Sermenghi, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CASTENASO**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 10/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Daniela Lo Conte, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.26 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- che con atto costitutivo in data 28/1/2010 repertorio nr. 6563 i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio hanno costituito l'Unione dei Comuni Terre di Pianura in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. 21/2012;
- che con successive deliberazioni del Consiglio dell'Unione alla data del 1/1/2016 sono entrati a far parte dell'Unione anche i Comuni di Castenaso e Malalbergo;
- che i comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Minerbio, Castenaso e Malalbergo aderenti all'Unione dei Comuni Terre di Pianura fanno parte dell'ambito territoriale ottimale di Terre di Pianura;

- che l'art.7, co.3, della l.r.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla l.r.9/2013 ;
- che i comuni di Budrio, Granarolo dell'Emilia e Castenaso, costituitisi in sub-ambito ai sensi dell'art.6-bis dello Statuto dell'Unione, hanno concordato tra di loro di provvedere al conferimento all'Unione dell'ulteriore funzione in oggetto e quindi il suo avvio a decorrere dal 1° aprile 2016;
- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni Terre di Pianura, per la brevità chiamata Unione, delle funzioni di **Polizia municipale** (art.14 lr 24/2003 - decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i), **con istituzione del Corpo unico di Polizia municipale dell'Unione**, ai sensi della lr 23/2004 così come integrata e modificata dalla l.r 8/2013. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia locale definite dalla L. 65/1986 e dalla LR. 24/2003, già posti in esecuzione nei Comuni. Con il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale devono intendersi trasferite anche quelle di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che ivi svolge servizio di Polizia Municipale nei termini indicati dall'articolo 5 della Legge 65/1986.

2. A titolo indicativo devono considerarsi comunque trasferiti all'Unione:

- a) i controlli sull'applicazione dei regolamenti Comunali e dell'Unione, sulle Ordinanze dei Sindaci e su quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;
- b) i controlli della mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia (Nuovo codice della strada), nonché l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica;
- c) la tutela della libertà di impresa e del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- d) la tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia ed ambientale;
- e) la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;
- f) il supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- g) il controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

h) il soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

3. La gestione associata del Corpo unico di Polizia Municipale è finalizzata a garantire:

- la presenza costante su tutto il territorio dell'Unione delle forze del Corpo unico per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
- le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;
- l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
- il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione; in caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali, interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale;
- la collaborazione con le Associazioni di Volontariato anche a livello sovracomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.

4. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione di Budrio, Granarolo dell'Emilia e Castenaso che hanno conferito la funzione. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la l.n.65/1986 e la l.r.24/2003 e succ. modif. fanno relativamente alle funzioni di polizia locale s'intende esteso al territorio dell'Unione dei Comuni di Budrio, Granarolo dell'Emilia e Castenaso.

5. Il Corpo Unico di Polizia Municipale è formato dagli operatori già appartenenti ai Corpi/Servizi di P.M. dei Comuni di Budrio, Granarolo dell'Emilia e Castenaso e dal personale successivamente assunto.

6. L'ambito funzionale del conferimento viene meglio individuato nel Regolamento del Corpo e specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni. E' fatta salva l'articolazione del Corpo unico in Presidi territoriali presso i singoli Comuni, per un miglior rapporto con la cittadinanza.

7. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente o da Sindaco delegato ai sensi del successivo art. 10 co.3, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI.

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 9.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5) oltre ai compiti in veste di «ufficiale di governo» (art. 54 TUEL).

4. La giunta ed il consiglio dell'Unione si riuniscono e deliberano con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione, ai sensi dell'art. 20, 1° comma, della l.r.21/2012 e dell'art. 6 comma 5 dello statuto dell'Unione.

5. Il conferimento delle funzioni è integrale, per tutti i Comuni firmatari della presente convenzione, senza che residuano in capo ai Comuni attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, salva l'articolazione in Presidi territoriali presso il singolo Comune, per un miglior rapporto con la cittadinanza.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.

8. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi. Pertanto, la stessa Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione. Avverso a tali atti non è ammesso, quindi, ricorso all'Amministrazione dei Comuni ma all'Unione.

9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione o Sindaco delegato ai sensi del successivo art. 10 co.3, che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato definitivamente al Corpo unico, transitando nella dotazione organica dell'Unione.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio dell'Unione, verranno definiti l'organizzazione e il funzionamento del Corpo Unico in conformità alle disposizioni di cui alla L.65/1986, dalla l.r. 24/2003 e nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione (REC 2001 10) dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19/09/2001.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. Le spese per l'utilizzo del personale del Corpo Unico per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia di interesse locale che statale sono rimborsate all'Unione dai singoli Enti. Nel caso di consultazioni statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti.

3. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

4. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico del Bilancio dell'Unione con riparto tra i Comuni conferenti. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

5. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. La Giunta dell'Unione, nel corso dell'anno, potrà eventualmente disporre dei correttivi ai criteri di riparto, per consentire un'equa ripartizione dei costi e delle economie.

6. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

7. La gestione finanziaria del Corpo Unico avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

8. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione.

9. Ogni qualvolta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

10. I Comuni si obbligano a versare gli oneri di pertinenza nel rispetto del calendario stabilito dalla Giunta dell'Unione.

Art. 5 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. La struttura associata assume la denominazione di "Corpo Unico di Polizia Municipale Unione Terre di Pianura".

2. La sede del Corpo Unico Intercomunale è individuata nel comune di Castenaso.

E' prevista una sede centrale per l'allocatione della centrale radio operativa e dei servizi generali. Sono previsti Presidi territoriali, per una migliore organizzazione del Corpo.

3. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso gratuito, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite, con oneri di spesa a carico del Comune proprietario, salvo diversa determinazione in merito da parte della Giunta dell'Unione;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite, secondo le modalità di seguito dettagliate.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate. I beni acquistati dal Corpo unico durante il suo funzionamento sono conferiti in proprietà all'Unione. L'inventario dei beni conferiti da ciascun Ente sarà redatto dal Comandante del Corpo unico prima dell'inizio delle attività.

Le strumentazioni in sede fissa destinate al rilevamento delle violazioni del codice della strada, restano di proprietà dei Comuni, con onere di spesa a carico del Bilancio dell'Unione.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni mobili, le attrezzature, gli arredi, le strumentazioni e le apparecchiature in comodato, con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni stessi. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione, salvo diversa determinazione della Giunta dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni

concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione, fatti salvi diversi accordi tra gli enti.

ART. 7 - ARMAMENTO

1. Il personale del Corpo Unico di Polizia Municipale, al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio armato ai sensi dell'art.5, co.5 della l.65/1986, nei termini e nelle modalità stabilite dal DM 145/1987 e dal regolamento del Corpo che verrà approvato dall'Unione.

2. L'ambito territoriale per il porto dell'arma di cui sono dotati gli appartenenti al Corpo unico è coincidente con quello di cui all'art. 1, comma 4, della presente convenzione.

ART. 8 – VIDEOSORVEGLIANZA

1. Al fine di regolamentare la gestione delle telecamere di videosorveglianza collegate alla Centrale Radio Operativa installata presso la sede del Corpo Unico con riguardo sia alle telecamere già installate che a quelle da installarsi sul territorio dei Comuni, nonché la loro manutenzione per il costante corretto funzionamento e l'eventuale acquisto ed installazione di ulteriore telecamere, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i Comuni di Budrio, Granarolo dell'Emilia e Castenaso delegano, mediante la presente convenzione, l'Unione dei Comuni Terre di Pianura all'installazione, gestione e manutenzione di videocamere di sorveglianza sul territorio di propria competenza, nell'ambito delle funzioni delegate alla Polizia Municipale, nonché al conseguente trattamento dei dati personali raccolti per mezzo del suddetto sistema di videosorveglianza collegato alla Centrale Radio Operativa, riconoscendo alla stessa Unione piena autonomia nelle modalità del trattamento dei medesimi dati.

2. La decisione in merito all'individuazione dei punti di installazione e la definizione delle finalità delle riprese, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e dai singoli provvedimenti del Garante in materia, è in capo ai singoli Comuni.

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle telecamere e la responsabilità in merito alle modalità di gestione del sistema di videosorveglianza e conservazione dei dati, nel rispetto di quanto esposto al punto precedente, è in capo all'Unione di Comuni per il tramite del Corpo Unico di Polizia Municipale.

4. I Comuni si impegnano a comunicare tempestivamente all'Unione di Comuni l'ubicazione sul proprio territorio delle telecamere di cui si chiede l'installazione, garantendo che l'individuazione dei punti di ripresa e le finalità sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente citata al comma 2.

5. L'Unione per la gestione del sistema di videosorveglianza e dei dati personali trattati adotta apposite modalità operative.

ART. 9 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dal 1 aprile 2016 e ha durata indeterminata come previsto dallo Statuto dell'Unione.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo, secondo le peculiarità previste dall'articolo successivo con riferimento alla Polizia municipale

ART. 10 – COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA' DEL CORPO UNICO

1. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dell'Unione, l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.
2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività del Corpo unico è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza sul Corpo unico nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.
3. Ferme restando le specifiche competenze dei Sindaci sui propri territori, il Presidente dell'Unione o il Sindaco delegato, nel caso in cui il Presidente dell'Unione non coincida con uno dei Sindaci dei comuni conferenti la funzione, è l'autorità alla quale il Comandante del Corpo Unico della Polizia Municipale risponde direttamente dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo; lo stesso impartisce al Comandante le direttive di massima a norma dell'art. 17, comma 2, LR 24/2003, e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
4. Il Comandante è persona di comprovata esperienza di comando all'interno della Polizia Municipale, individuato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e del CCNL. Al fine di coadiuvare il Comandante nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle Leggi, dai Regolamenti e dalla presente Convenzione è previsto un Vice Comandante, incaricato nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta dell'Unione.
5. Il sistema direzionale dell'attività del Corpo Unico è così articolato:
Il Presidente dell'Unione o il Sindaco delegato, ai sensi del comma 3, è l'autorità di Polizia Municipale del territorio dell'Unione;
La Giunta dell'Unione collabora con il Presidente o il Sindaco delegato, sentite le proposte del Comandante, definisce ed approva gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione. In particolare rientrano nelle attribuzioni della Giunta i seguenti atti:
 - atti di programmazione: determinazione della dotazione organica e del fabbisogno annuale e predisposizione, del programma annuale della gestione sotto l'aspetto tecnico contabile organizzativo, previo confronto col Comandante del Corpo;

- attività di controllo: verifica in corso d'anno e a fine esercizio dell'andamento dei programmi.

6. Il Comandante del Corpo Unico, nominato dal Presidente, o dal Sindaco delegato, riveste la qualifica apicale prevista dal regolamento dell'Unione, ed ha, tra gli altri, il compito di:

- dar seguito alle direttive del Presidente o del Sindaco delegato e dei Sindaci dei Comuni associati conferenti la funzione ed elaborare i piani operativi;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio,
- relazionare periodicamente sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato.

7. Il Comandante risponde direttamente al Presidente o al Sindaco delegato, delle funzioni a lui attribuite.

ART. 11 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art. 24, co. 6, l.r.21/2012 è fissato in 5 anni, per il recesso, la revoca del conferimento delle funzioni o in caso di scioglimento dell'Unione, si rinvia alla disciplina prevista dallo Statuto dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

4. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 12 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e - 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 14 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 15 – REGISTRAZIONE

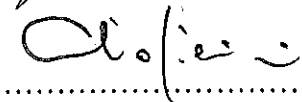
1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86.

ART. 16 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Sino all'emanazione del Regolamento del Corpo Unico di Polizia Municipale e relativo armamento, si applica, in quanto compatibile il regolamento del Comune di Castenaso.
2. Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente convenzione in materia di Comando unico tra i Comuni di Granarolo dell'Emilia e Budrio.

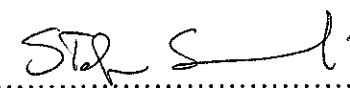
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Andrea Bottazzi

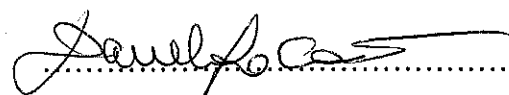

.....

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI BUDRIO
Giulio Pierini

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTENASO
Stefano Sermenghi


.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Daniela Lo Conte


.....



Terre *di* Pianura

UNIONE dei COMUNI
